

# ***Ipotesi***

## ***Rapporto dell'attività del Gruppo di lavoro in materia di modifiche statutarie***

(aggiornato al 02/09/2025)

1. Premesse
2. I punti di riferimento
3. Competenze e ruoli dei 4 organi
4. Altri argomenti riguardanti l'Assemblea
5. Altri argomenti riguardanti il CC
6. Altri argomenti riguardanti il CDC – “squadra di governo del CAI”
7. Modalità di elezione del PG e dei VPG
8. Ruolo dei CC e dei PR
9. Categorie di soci
10. Servizi – Società collaterali
11. Ambiente
12. Norme per il conseguimento della parità di genere
13. Gratuità delle cariche negli organi di governo del CAI
14. Provvedimenti disciplinari

## **1. Premesse**

Il Gruppo di lavoro in materia di modifiche statutarie (di seguito indicato per brevità come “GdL” o “GdL Statuto”) istituito con delibera presidenziale del 23 giugno 2025, non ha ricevuto un mandato dettagliato, né risultano dichiarati gli obiettivi di una riforma dello Statuto.

Dalla delibera di costituzione del Gruppo di lavoro e dalla discussione assembleare di Catania si evince che nel Sodalizio “è in corso di valutazione un processo di riforma dello Statuto”, e che il Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo – già nel mese di settembre 2025 – dovrà esaminare le relative proposte.

Dati questi presupposti, il GdL Statuto ha interpretato il proprio ruolo affrontando diversi argomenti per costruire una base di discussione produttiva e non dispersiva all’interno del Sodalizio.

L’obiettivo di partenza è stato necessariamente generico: come migliorare il funzionamento del CAI.

Pertanto il primo passaggio è consistito nella valutazione delle criticità che, secondo le diverse esperienze dei componenti del GdL, non consentono oggi al CAI di operare con tutta l’efficacia che sarebbe necessaria nelle sue molteplici attività.

Il GdL non ha individuato alcuna soluzione prefigurata, né ha predisposto testi articolati. Al contrario, sono state elaborate motivate proposte con lo scopo di avviare e incanalare la successiva discussione all’interno del Sodalizio.

L’eventuale realizzazione delle proposte potrà tradursi in modifiche dello statuto, o più semplicemente del solo regolamento generale o di altri più specifici regolamenti interni. Oppure – come appare più probabile e realistico – prevedere un insieme di interventi sui vari livelli.

Due considerazioni: che completano le premesse:

a) il GdL è consapevole che l’azione del Club Alpino Italiano è prevalentemente il risultato dell’impegno delle Sezioni e dei Gruppi regionali e provinciali nel perseguire gli scopi sociali. Aggiornamenti e modifiche istituzionali, anche se riferiti principalmente al funzionamento delle strutture centrali, dovranno avere come scopo la salvaguardia e il miglioramento della nostra attività territoriale.

b) Il GdL non si è fatto condizionare da eventuali interessi contingenti, ma ha rivolto l’attenzione alla ricerca di soluzioni utili nel futuro prossimo del CAI.

## **2. I punti di riferimento**

A) - Il GdL Statuto ritiene che sia interesse del CAI mantenere la sua ***natura di ente di diritto pubblico***, ritenendo ancora attuali le motivazioni che hanno accompagnato la scelta dell'Assemblea dei delegati di Verona del 2000.

B) – Il GdL ritiene che la struttura del CAI così come è allo stato attuale, di ente nazionale non federato, rappresenti un valore fondante del Sodalizio da preservare.

C) - Va mantenuto un sistema di ***bilanciamento di poteri e di funzioni*** tra:

- assemblea dei delegati
- presidente generale e CDC
- CC
- collegio dei revisori dei conti

Ma le rispettive funzioni devono essere analizzate per definirle al meglio, risolvendo ambiguità esistenti e eliminando sovrapposizioni.

In particolare il GdL ha preso in considerazione:

- la definizione della funzione di indirizzo e la relativa competenza
- la definizione della funzione di controllo e la relativa competenza
- la definizione della funzione di governo e la relativa competenza

### 3. Competenze e ruoli dei 4 organi

Assemblea dei Delegati

Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo

Comitato Direttivo Centrale

Collegio dei Revisori

#### ***A) Funzioni di indirizzo***

Si parte dalla lettura dello statuto, che prevede:

- 1 - in capo alla AD l'adozione dei programmi di indirizzo
- 2 - in capo al CC l'esercizio di funzioni di indirizzo politico istituzionale
- 3 - in capo al CDC l'indirizzo politico amministrativo

Nella realtà quotidiana del CAI tale quadro si presta ad ambiguità e appare poco chiaro:

- a) perché le funzioni di AD e di CC appaiono sovrapponibili
- b) perché il CDC e il PG esercitano di fatto un potere di indirizzo varando direttamente iniziative da loro deliberate, oppure limitandosi a richiedere un avallo (formale o informale) al CC.

***Può essere che tali ambiguità siano funzionali*** e che pretendere una migliore sistematizzazione delle competenze sia un inutile irrigidimento.

Ma può essere – al contrario – che una migliore definizione delle competenze sia funzionale a:

- definire meglio cosa spetti alla AD (per accrescere il suo ruolo sulle questioni più importanti)
- concentrare il CDC sul potere esecutivo
- rendere più essenziale il campo di competenza del CC.

#### ***Più in particolare:***

La funzione di indirizzo nel CAI è richiesta a diversi livelli: c'è un indirizzo strategico – istituzionale ogni volta che si affrontano attività connesse alle finalità generali del CAI e che prevedono effetti prevalentemente a tempo medio / lungo (esempi recenti: la reintroduzione dell'attività sportiva agonistica nel CAI; la costituzione di una società sportiva che coinvolga anche le sezioni; il ruolo dei rifugi del CAI per salvaguardare la loro natura di “rifugio” e non di albergo; la definizione unitaria delle varie attività rivolte ai giovani 0-25 anni; ed altro). Indirizzi di natura strategica come questi hanno forti ricadute sulle attività delle sezioni e dei gruppi regionali.

Ma ci sono anche indirizzi più “specifici”, anche se importanti, attinenti le attività delle numerose articolazioni del CAI: organi tecnici, strutture operative, gruppi di lavoro o comunque denominati (esempi recenti: attività del CAI Scuola, indirizzo editoriale delle pubblicazioni, attività del CAI Giovani, ... )

Se nel primo caso è doveroso che la titolarità degli indirizzi risieda nell'assemblea dei delegati, per tutti gli altri indirizzi più specifici sarebbe da conservare la competenza del CC.

Se, a titolo di esempio, si esaminano alcuni dei più recenti indirizzi “specifici” discussi nel CAI, si nota come la competenza non possa essere affidata alla AD sia per ragioni temporali legate ai tempi di svolgimento della AD, sia perché la AD non ha le competenze necessarie per entrare nel merito degli argomenti:

- attività specifiche degli OTC e delle SO (congruità con i fini sociali)
- indirizzo di attività (e connessi regolamenti) delle nuove SO: CAI Cultura, SODAS, Scuola
- linea editoriale delle pubblicazioni del CAI
- linea editoriale e caratteristiche della manualistica tecnica
- indirizzo dell’attività del CAI Giovani
- indirizzi su specifiche attività in materia ambientale (impianti sciistici; elicotteri; ecc.)
- indirizzi sull’attività formativa (es. SVI, ecc.)
- indirizzi su attività specifiche (es. ciclo escursionismo, gradi di difficoltà, ferrate, ecc.)

***Il Gdl ritenendo che tali considerazioni siano fondate propone di mantenere invariati i ruoli oggi previsti nello statuto, “limitandosi” a precisare più correttamente gli ambiti.***

***Ne risulta confermato un quadro bilanciato di competenze e di funzioni, con più chiare delimitazioni delle stesse, a vantaggio di ogni singola componente.***

### ***B) Funzioni di controllo***

Per quanto riguarda le funzioni di controllo andrebbe meglio chiarito che al CC non compete né il controllo amministrativo né contabile, ma unicamente il controllo delle varie attività e regolamenti del CAI in merito alle finalità del sodalizio.

Resterebbe invariato, ma da definire meglio, il potere di controllo (“politico”) ***sui risultati della gestione*** (CDC / PG) rispetto ai programmi strategici adottati dalla AD e agli indirizzi specifici decisi dal CC.

Tale potere si eserciterebbe attraverso l’esame di documentazione fornita dal CDC.

### **Collegio dei Revisori**

Poteri e compiti: quelli previsti dalla normativa in materia e quindi in estrema sintesi:

- controllo amministrativo;
- controllo contabile;
- vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’ente;
- vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- potere di ispezione individuale e collegiale;

**Alla luce di quanto sopra illustrato si propone il seguente schema.**

1. Riaffermare il ruolo di indirizzo strategico dell'Assemblea
  - Approva le linee programmatiche con l'elezione del PG
2. Specificare il ruolo di indirizzo del CC, con esclusione di poteri in ambito gestionale
  - formula indirizzi strategici e specifici
  - nomina e orienta le commissioni e le strutture operative
  - approva il bilancio consuntivo
  - sgrava dai compiti del CC l'approvazione di convenzioni/accordi e la nomina dei relativi rappresentanti in enti, istituzioni, organismi ....
3. Confermare il CDC responsabile esecutivo unico
  - Attua gli indirizzi strategici e specifici
  - gestisce i rapporti operativi delle commissioni e delle strutture operative
  - approva il bilancio preventivo/budget

#### ***4. Altri argomenti riguardanti l'Assemblea***

##### ***Numero dei componenti.***

Il GdL propone la riduzione del numero dei delegati per migliorare l'operatività e ridurre i costi, attribuendo la rappresentatività al solo presidente sezionale, dotato di un numero di voti proporzionale a quello dei soci della sua sezione.

##### ***Modalità di studio degli argomenti sottoposti alla AD nell'ordina del giorno.***

Si ritiene comunque necessario che la AD deliberi opportunamente informata in modo preventivo.

A questo fine va aggiornato il regolamento della AD stabilendo: tempi minimi per la trasmissione della documentazione; possibili ambiti di lavoro preventivo a distanza per il confronto tra delegati.

## **5. Altri argomenti riguardanti il Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo**

### ***A) Metodi di lavoro del CC***

Il GdL propone le seguenti ipotesi di metodo di lavoro del CC:

- incentivare il lavoro a distanza, aumentando così le riunioni del CC e riducendo la consistenza degli ordini del giorno;
- attribuire funzioni deliberative a commissioni / gruppi ristretti, per alleggerire il dibattito in plenaria;
- previsione di procedure più rigorose per l'esame preparatorio delle commissioni consiliari, e tempi massimi per la raccolta delle osservazioni dei consiglieri. In mancanza di osservazioni, il testo va in delibera nella forma proposta dalla commissione competente;
- si possono istituire tempi massimi per l'esame e la deliberazione di proposte provenienti dal CDC.

### ***B) Età dei componenti***

Proposta di passaggio dagli attuali 25 ai 18 anni. Ma considerando i requisiti (almeno un triennio di permanenza nelle cariche sociali) e l'età di accesso alle stesse (18), di fatto non si entrerebbe in CC prima dei 21 anni.

### ***C) Requisiti***

#### ***Attuali requisiti:***

- a) un mandato negli organi centrali, o negli organi territoriali
- b) *oppure* esperienza pluriennale come rappresentante ufficiale del CAI in organizzazioni nazionali o internazionali
- c) *oppure* deve essere in possesso delle competenze ed esperienze di tipo organizzativo – gestionale inerente alla carica.

#### ***Ipotesi:***

*in aggiunta agli attuali requisiti:*

1. opportuna anzianità di iscrizione al Sodalizio;
2. attitudine al lavoro in organismi collegiali, con disponibilità a ricevere ed esercitare deleghe individuali su materie specifiche e una pluriennale esperienza in organi dirigenziali del Sodalizio;
3. il mandato come consigliere centrale è incompatibile con il mantenimento di altri incarichi all'interno del CAI, sia al livello nazionale che territoriale, ivi compresi gli organi tecnici e scuole;



## ***6. Altri argomenti riguardanti il CDC (“squadra di governo del CAI”)***

Per migliorare l’operatività del CDC si propone di eleggere i quattro vicepresidenti generali contestualmente al presidente generale, non più a rotazione. Si presuppone che con questa modifica la squadra di governo possa risultare più coesa.

L’aumento da tre a quattro dei vice presidenti eletti comporta l’eliminazione del meccanismo di elezione di un quinto componente del CDC ad opera del CC.

Nella AD di elezione del PG verrebbe pertanto eletto l’intero CDC, con votazione per lista.

## **7. Modalità di elezione del PG e dei VPG**

### ***Requisiti dei candidati***

Il GdL individua le due esigenze sotto riportate, ma una definizione esaustiva dei requisiti è tuttora da completare.

Si tratta di giungere a una sintesi tra due esigenze che nel GdL sono emerse: da una parte cercare di rendere meno esclusivi i requisiti per favorire la candidabilità di un più ampio numero di associati (e di associate), dall'altro prevedere la candidatura di soggetti che abbiano un'esperienza e una conoscenza vissuta del CAI tale da muoversi con sufficiente garanzia in ruoli assai gravosi.

Il nuovo schema di requisiti dovrà essere individuato cercando una sintesi tra queste due esigenze.

Esigenze:

- il candidato PG deve aver fatto il Presidente di Sezione per almeno un mandato ed esperienza pluriennale in ambito CAI Centrale;
- il candidato VPG deve aver i medesimi requisiti per la candidatura a Consigliere centrale

A margine si ricorda al CC che le norme di "Incompatibilità tra cariche sociali" (art. 72 del RG ) necessitano di una revisione.

## **8. Ruolo dei CC e dei PR**

Il GdL evidenzia una ambiguità: si dice che il CC rappresenta il territorio, ma sarebbe più corretto dire che il CC viene eletto su base territoriale proporzionale. Dopo l'elezione, i consiglieri devono esercitare invece la loro azione collegialmente, nell'interesse generale del CAI, non dei territori dai quali provengono. Possono essere latori di specifiche esigenze, ma a loro compete di trovare soluzioni applicabili nell'interesse generale e non particolare.

Inoltre i CC devono svolgere attività di controllo sui GR in ordine al rispetto di quanto deciso a livello centrale.

La territorialità vale dunque soltanto come criterio di estrazione geografica dei consiglieri, al fine di garantire a tutti i GR o raggruppamenti di essere rappresentati nell'organo centrale.

La rappresentanza territoriale (cioè l'espressione della voce dei territori e il relativo tentativo di orientare le decisioni del CAI in funzione di esigenze specifiche) è riconosciuto alla conferenza dei presidenti regionali.

E' fondamentale non dimenticare la funzione primaria e non sostituibile dei PR / CDR: coordinamento delle sezioni e rappresentanza verso le amministrazioni regionali, nel rispetto delle decisioni prese a livello centrale.

La conferenza dei PR manterrà l'attuale potere consultivo per evitare sovrapposizioni con il CC.

Considerato che il nostro processo decisionale prevede molti momenti per esprimere le opinioni, una volta assunta una decisione, tutti i soci che rivestono cariche istituzionali sono tenuti a rispettarla e a non metterla in discussione

### ***Argomenti importanti riguardanti i GR / CDR.***

Ai soli fini degli adempimenti delle votazioni di carattere regionale è facoltà dei GR prevedere un calcolo delle deleghe tale da non superare il numero di cinque, in conformità alla normativa sul codice del terzo settore.

Viene mantenuta la facoltà dei piccoli GR, ai soli fini degli adempimenti delle votazioni di carattere regionali, di utilizzare un diverso calcolo per la determinazione dei delegati.

## **9. *Categorie di soci***

È prevista l'istituzione della categoria di socio juniores avente l'età 18-25 anni

## **10. Servizi – Società collaterali**

La premessa già ricordata è che il CAI – Sede centrale rimane ente di diritto pubblico.

Questa configurazione porta a criticità da parte della struttura a svolgere compiti che vanno al di là della gestione istituzionale, quali ad esempio, gestione di progetti o attività commerciali finalizzate ad erogare servizi alle sezioni.

Da ciò deriva la necessità di dotarsi di un soggetto che resti sotto il controllo della sede centrale, ma che possa dotarsi delle competenze idonee per efficientare l'erogazione di servizi.

A titolo di esempio:

### ***Quali servizi restano di competenza della sede centrale?***

- la gestione degli organi centrali (convocazioni, verbali, rendicontazioni, attività collegate)
- gestione degli organi tecnici e strutture operative, convocazioni, verbali, rendicontazioni;
- elaborazione di bandi da rivolgere ai GR e alle sezioni; gestione e rendicontazione degli stessi

### ***Quali servizi assegnare al soggetto controllato?***

- gestione del patrimonio immobiliare e dei rifugi
- servizi ai GR e sezioni, quali contabilità amministrativa, aiuto nella partecipazione a gare e bandi, nella redazione di contratti;
- merchandising;
- consulenze tecniche o legali;

## **11. Ambiente**

Il GdL ritiene sia necessario chiarire le varie competenze definendo in modo più preciso chi fa cosa.

Al CC il ruolo primario degli indirizzi generali

Agli organi tecnici (prioritariamente alla CCTAM) il ruolo tecnico di studio, approfondimento e preparazione di documenti sui temi specifici.

A PG e CDC il potere di intervento e di dichiarazioni pubbliche.

Per le urgenze parla il PG.

I soci che rivestono una carica istituzionale non possono esprimersi all'esterno del Sodalizio in dissonanza rispetto alle posizioni del CC e CDC, deve essere prevista una regolamentazione a livello disciplinare.

## ***12. Norme per il conseguimento della parità di genere***

Nella stesura della proposta di Statuto e conseguenti regolamenti dovrà essere utilizzato un linguaggio inclusivo.

Nella presentazione delle candidature si dovrà tener conto della parità di genere.

Si sottolinea che si sta parlando di parità nella presentazione delle candidature, non nell'elezione.

### ***13. Gratuità delle cariche negli organi di governo del CAI***

Viene posta la questione circa l'opportunità del compenso monetario (qualificato come gettone di presenza o rimborso spese o altro) a beneficio dei componenti di organi di governo del CAI, avente la finalità di compensare almeno parzialmente il tempo richiesto per l'espletamento della carica.

Si richiama quanto previsto nel Soccorso Alpino.

La finalità è di incentivare l'accesso alle cariche anche da parte di soci che svolgano prevalenti attività lavorative.

Si tratta di definire l'ambito di applicazione della proposta (quali sono le cariche interessate), oltre che una motivazione necessaria per chiarire la non estensibilità dei compensi a tutte le cariche sociali nel CAI.

Sono fatte salve le ipotesi in cui normativa di settore preveda la retribuzione di incarichi negli organi di controllo.

Il GdL si limita a dare conto della proposta e delle sue motivazioni, restando ogni decisione a carico degli organi ritenuti competenti.



#### ***14. Provvedimenti disciplinari***

Il GdL evidenzia la necessità verificare la coerenza delle procedure disciplinari con la normativa del terzo settore.